



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2015/08.21/000164-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI VARIAZIONE DEL QUANTITATIVO MASSIMO ANNUALMENTE RITIRATO - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI AL DM 05.02.1998, NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI CUNEO.

PROPONENTE: EDILSCAVI S.R.L., VIA TORRE ACCEGLIO N. 24/D, 12100 - CUNEO.

ESITO PROCEDIMENTO.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- in data 14.01.2021 con prot. n. 1847, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della società EDILSCAVI S.r.l., con sede legale e operativa in Via Torre Acceglio n. 24/D a Cuneo;
- con nota provinciale prot. n. 2215 del 15.01.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 15.01.2021 al 01.03.2021;
- con nota prot. n. 2216 del 15.01.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. ric. n. 2877 del 19.01.2021 l'**ASL CN1**, ha comunicato che a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 30 marzo 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
  1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
    - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica AUA dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto;
  2. Dal punto di vista tecnico, la ditta, che ha legale ed operativa in Cuneo - Via Torre

Acceglio n. 24/D dove svolge un'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale prot. 65817 del 27/10/2015 che autorizza la messa in riserva ed il recupero delle seguenti tipologie di rifiuti:

- 7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- 7.6 - conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo;
- 7.31 - bis - terre e rocce di scavo.

Il progetto prevede la variazione del quantitativo massimo annualmente ritirato (inteso come quantitativo annuo trattato R13/R5) dei punti 7.1, 7.6 e 7.31-bis del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 286/06, l'inserimento del punto 7.2 "Rifiuti di rocce da cave autorizzate" e la conseguente modifica del lay-out del sito di messa in riserva e di recupero dei RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE già autorizzato.

**3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.**

**a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti**

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

In merito ai rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la ditta dichiara che verranno prodotte dell'end of waste nel rispetto del D.M. n. 69 del 28/03/2018.

In riferimento al punto 7.31bis (terre e rocce di scavo) si ricorda che tramite frantumazione non si potranno produrre end of waste da questa tipologia di rifiuto.

In merito al nuovo punto inserito, il 7.2 rifiuti di cave che verranno utilizzati per rilevati e sottofondi stradali si ricorda che tramite frantumazione non si potranno produrre end of waste da questa tipologia di rifiuto.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

La ditta dichiara di avere una superficie a disposizione di circa 3000 m<sup>2</sup>, il tempo massimo di stoccaggio per i singoli punti è sempre indicato di 11 mesi, i volumi previsti per i 4 punti in totale ammontano a circa 44000 m<sup>3</sup>, alla luce di un confronto dei quantitativi richiesti con le aree a disposizione la ditta non ha la possibilità di stoccare tutti i rifiuti richiesti.

**b. Suolo, Acque superficiali e sotterranee**

Per quanto dichiarato, il sito ha un'estensione totale di circa 3000 m<sup>2</sup>, costituito da terreno battuto non pavimentato.

Il Piano di Gestione delle acque di prima pioggia è autorizzato con Determinazione n. 75 del 25/01/2008 per il quale, non modificandosi l'area di gestione dei rifiuti, non si richiede alcuna modifica.

**c. Atmosfera**

Si tratta di una attività che prevede la produzione di emissioni in atmosfera diffuse, oltre a quelle veicolari connesse ai mezzi in ingresso e in uscita dal sito; a tal proposito si faccia riferimento al piano emissivo autorizzato con il provvedimento di A.U.A. la tipologia dei rifiuti gestiti data la loro natura inerte, non rilasciano emissioni odorigene. La variazione dell'autorizzazione richiesta non comporterà in tal senso variazioni alla produzione di emissioni in atmosfera.

d. Rumore

Dall'analisi della Valutazione di Impatto Acustico relativa alla richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 si rileva che la Società non ha presentato una valutazione di impatto acustico dell'attività svolta (secondo la Deliberazione della Giunta Regionale del 02 febbraio 2004, n. 9-11616) ma solamente una relazione tecnica della valutazione della potenza sonora del frantoio utilizzato per la macinazione degli inerti.

Sarebbe opportuno che la Società presentasse una valutazione di impatto acustico secondo quanto previsto dalla DGR del 2/2/2004 n. 9-11616 considerando tutte le condizioni (movimentazione ruspe, autotreni, e frantumatore) dovute alla maggiore lavorazione di inerti richiesta.

La valutazione dovrà considerare i recettori più prossimi all'area di stoccaggio e valutare i limiti di emissione ed immissione differenziale.

e. Paesaggio e vegetazione

Per quanto dichiarato, in merito all'impatto visivo dell'attività si specifica che il sito è localizzato in un'area prevalentemente industriale e non di interesse artistico o residenziale. L'impatto paesaggistico, in relazione all'area circostante, risulta quindi trascurabile

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la nota prot. ric. n. 2877 del 19.01.2021 dell'**ASL CN1** in premessa richiamata.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi (es. valutazione di impatto acustico redatta secondo i dettami della DGR 9 -11616 del 2 febbraio 2004), potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica di AUA;
- in data 30 marzo 2021, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 20124 del 30.03.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi (es. valutazione di impatto acustico redatta secondo i dettami della DGR 9 -11616 del 2 febbraio 2004), potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica di AUA. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere da a ad e "Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; Suolo, Acque superficiali e sotterranee; Atmosfera; Rumore; Paesaggio e vegetazione."

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.01.2021 con prot. n. 1847, da parte della società EDILSCAVI S.r.l., con sede legale e operativa in Via Torre Acceglio n. 24/D a Cuneo, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE** che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.
  - a) Dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico secondo quanto previsto dalla DGR del 2/2/2004 n.9-11616 considerando tutte le condizioni (movimentazione ruspe, autotreni, e frantumatore) dovute alla maggiore lavorazione di inerti richiesta. La valutazione dovrà considerare i recettori più prossimi all'area di stoccaggio e valutare i limiti di emissione ed immissione differenziale.
  - b) **La ditta dichiara di avere una superficie a disposizione di circa 3000 m<sup>2</sup>, il tempo massimo di stoccaggio per i singoli punti richiesto è di 11 mesi, i volumi previsti per i 4 punti in totale ammontano a circa 44000 m<sup>3</sup>.**  
**Alla luce di un confronto dei quantitativi richiesti con le aree a disposizione la ditta non ha la possibilità materiale di depositare i volumi richiesti.**  
**Ciò considerato, dovrà essere fornita una planimetria di dettaglio con le aree di stoccaggio indicando le superfici occupate dai singoli punti previsti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., l'altezza del cumulo e il volume massimo dei rifiuti. Alla luce**

**di quanto sopra indicato, l'autorità competente potrà valutare le richieste di modifica e aumento dei quantitativi di rifiuti.**

Si rammentano infine i disposti normativi cui la ditta è soggetta:

- *I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.*
- *Per i rifiuti di cui al punto 7.2 del D.M 05/02/98 e s.m.i. recuperati per rilevati e sottofondi il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del D.M 05/02/98 e s.m.i.*
- *Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.*
- *Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.*
- *Per quanto riguarda il riutilizzo del rifiuto costituiti da terre e rocce di scavo oltre al test di cessione dovrà essere dimostrato il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.*

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

### **IL DIRIGENTE**

**dott. Alessandro RISSO**

#### **ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto  
Ambientale